

SCHEMA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 33 ORE SETTIMANALI

L'anno duemilaventi (2020), il giorno del mese di, presso il Comune di Siniscola con sede in Siniscola, Via Roma, n. 125,

T R A

Il Comune di Siniscola prov. di Nuoro, di seguito denominato "Comune", codice fiscale n. 00141070912, rappresentata dalla dott. ssa Silvestra Monni, nata a -----, il ----- la quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune di Siniscola ove, per ragioni di ufficio, elegge il proprio domicilio nella sua qualità di Funzionario Responsabile del servizio risorse finanziarie e del personale, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

E

Il dr, codice fiscale, nato a, il residente a, via

PREMESSO CHE:

1. la legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" individua le aliquote riservate al personale appartenente alle categorie protette;
2. con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 23 dicembre 2020, pubblicata sul sito istituzionale del Comune, è stato approvato il programma concordato per l'assunzione dei soggetti appartenenti alle categorie protette a copertura delle quote d'obbligo previste dalle vigenti disposizioni di legge;
3. con determinazione n. 17 del 24 aprile 2020, pubblicata sul sito istituzionale del Comune e comunicata sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale concorsi n. 36 del 08 maggio 2020, è

stato approvato il “Bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato part-time 33 ore settimanali per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile Cat. D, riservato alle categorie di cui all’art. 1 della L. 68/1999;

4. con determinazione n. 28 in data 09giugno 2020, pubblicata sul sitoistituzionale del Comune, è stata nominata la Commissione esaminatrice;
5. con determinazione n. 45 del 18agosto 2020, pubblicata sul sito istituzionale del Comune, sono stati approvati i verbali dal n. 1 al n. 5 rimessi dalla commissione esaminatrice, determinando contestualmente l’assunzione del dr. <omissis>, risultato vincitore del concorso sopra citato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time 33 ore settimanali e inquadramento nel Servizio Affari Generali e istituzionali, con decorrenza 01/09/2020;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO, INQUADRAMENTO CAUSA RISOLUTIVA ESPRESSA E PERIODO DI PROVA

1. Il Comune assume il dr. <omissis>, quale dipendente in ruolo a tempo indeterminato part-time per 33 ore settimanali, a decorrere dal 01/09/2020 con il profilo di “Istruttore Direttivo Contabile” servizio Affari generali e Istituzionali, categoria “D”, posizione economica “D1”, secondo la disciplina vigente del Comparto Funzioni Locali.
2. La sede di destinazione dell’attività lavorativa è individuata Servizio Affari Generali Istituzionali. Le eventuali variazioni ai profili professionali all’interno della categoria di appartenenza e le eventuali modificazioni all’iniziale assegnazione del posto di lavoro, saranno adottate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e modificazioni.
3. Il dipendente è obbligato ad assumere servizio in data 01/09/2020. In caso di inadempimento

di detto obbligo, senza giustificato motivo, adeguatamente comprovato, da comunicarsi all'Amministrazione entro due giorni successivi a detta data, il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, si risolverà di diritto e l'Amministrazione sarà libera di attivare idonee procedure per sopperire alla vacanza del posto. Nel caso in cui l'interessato assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

4. Il consolidamento del rapporto di lavoro è conseguente al superamento del periodo di prova, che ha durata di 6 mesi effettivi di servizio prestato dalla data di assunzione, non prorogabili e non rinnovabili, decorsa la metà del quale è consentito, a ciascuno dei contraenti, di recedere dal presente contratto, senza obbligo di preavviso; il recesso opererà dal momento della comunicazione alla controparte.

ART. 2– MANSIONI

1. Ai sensi del CCNL del 21 maggio 2018 il Comune potrà adibire il dipendente ad ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo in quanto professionalmente equivalente.
2. Il dipendente dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito e come in via esemplificativa specificate per la Categoria “D” nell’Allegato “A” di cui al CCNL relativo alla revisione del sistema di classificazione del 31.03.1999 nonché del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 52 del D. Lgs.vo n. 165/2001 in materia di attribuzione di mansioni equivalenti o superiori rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale ricoperta.
3. L’assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere modificativo dell’oggetto del contratto di lavoro, nel rispetto dell’art. 52 del D. Lgs.vo n° 165/2001 e s.m.i.

ART. 3 -TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo indeterminato part-time per 33 ore settimanali, avrà inizio il 01/09/2020;
2. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto, la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.
3. E' in ogni caso condizione risolutiva del contratto senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il rapporto.
4. Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a seguito dell'annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro.

ART. 4 – TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUALE

1. La retribuzione è quella prevista dal vigente CCNL del comparto funzioni locali con riferimento alla categoria di inquadramento D, posizione economica D1, riproporzionata in ragione del regime part-time, oltre all'assegno per il nucleo familiare, se spettante, alla tredicesima mensilità ed al trattamento accessorio. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge e/o da eventuali indennità previste dalla contrattazione collettiva.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro è di 33 ore settimanali secondo quanto stabilito dall'art. 22 del CCNL del 21 maggio 2018 ed è articolato nell'orario di servizio stabilito dal Responsabile del Servizio

a cui il dipendente è assegnato, nel rispetto dei Regolamenti vigenti nel Comune. Il rispetto dell'orario assegnato costituisce per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale.

ART. 6 – FERIE E GIORNATE DI RIPOSO

1. Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato secondo quanto stabilito dall'art. 28 del CCNL del 21 maggio 2018.
2. Nei primi tre anni di servizio, in caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni, il dipendente ha diritto a n° 26 giorni di ferie per ogni anno di servizio. Dopo i 3 anni di servizio i giorni di ferie annui saranno 28. Il sabato è considerato non lavorativo. I giorni di ferie, come sopra indicati, sono comprensivi delle 2 giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a) della L. n° 937/1977.
3. Al dipendente sono, altresì, attribuite 4 giornate di riposo, da fruire nell'anno solare, ai sensi e alle condizioni previste dalla citata legge n° 937/1977.
4. In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni stabilite dal capo V del CCNL del 21 maggio 2018 e dall'art. 71 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con legge n. 133/2008 e ss.mm.ii.

ART. 7 – TERMINI DI PREAVVISO

1. 2 mesi per i dipendenti fino a 5 anni di anzianità di servizio;
3 mesi per i dipendenti fino a 10 anni di anzianità di servizio;
4 mesi per i dipendenti oltre i 10 anni di anzianità di servizio;
2. In caso di dimissioni del dipendente, i termini di cui sopra sono ridotti alla metà.

ART. 8– DIRITTI E DOVERI DEL DIPENDENTE

1. Il dipendente è soggetto ai doveri e ai diritti stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti del Comune, tutti vigenti e in quanto applicabili.

2. Il lavoratore, sottoscrivendo il presente contratto, si impegna:
 - ad attenersi alle norme e disposizioni di organizzazione stabilite dall'Ente;
 - a svolgere le proprie prestazioni di lavoro con professionalità, diligenza, lealtà e imparzialità nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prestazioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.
 - ad utilizzare gli strumenti di lavoro e le attrezzature forniti dall'Amministrazione Comunale con la necessaria diligenza.

3. Al dipendente è consegnata copia del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, pubblicato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013.

ART.9- INCOMPATIBILITA'

1. Il prestatore di lavoro ha dichiarato sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
2. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, ai sensi del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza.
3. Le violazioni alle disposizioni di incompatibilità comportano nei confronti del prestatore di lavoro l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla

legge.

4. il prestatore di lavoro prende atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di amministrazioni pubbliche, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. E', inoltre, vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. E', infine, prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti". Tale disposizione costituisce misura generale per la prevenzione della corruzione prevista nel PTCP che viene consegnato al prestatore di lavoro il quale si impegna al rigoroso rispetto di tale prescrizione.

ART. 10–DISCIPLINA

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel CCNL e nel presente contratto individuale di lavoro potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia.
2. Il dipendente dichiara di aver preso accurata visione del codice di comportamento e di accettare le sue clausole, dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute le norme alle quali si riferisce.

ART. 11 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D. Lgs.vo n. 165/2001, nel codice civile (Libro V, Titolo II, Capo

- I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto applicabili nonché nel CCNL per i dipendenti del Comparto Regioni e Autonomie Locali, nel contratto collettivo decentrato integrativo e nei regolamenti comunali.
2. Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di benestare ed incondizionata accettazione, prima dell'assunzione in servizio. Lo stesso sostituisce il provvedimento di nomina producendo i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. 9 Maggio 1994, n° 487.
 3. Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi. Esso fa stato fra le parti che lo sottoscrivono e ha forza di legge. Viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della Tabella B) allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, in duplice originale, di cui uno viene consegnato al dipendente e uno conservato agli atti del Comune.

ART. 12 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Si garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento, derivante dal rapporto di lavoro in atto, verrà svolto nel rispetto del D. Lgs.vo n° 196/2003 e s.m.i.

Letto, confermato, sottoscritto in Siniscola, li _____

Il Dipendente Il Responsabile del Servizio
Dott. "Omissis"

risorse finanziarie e del personale
